

Bruxelles, 17 novembre 2025
(OR. en)

14620/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0295(NLE)

LIMITE

ENV 1125
WTO 100

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla 20^a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP 20 della CITES) (Samarcanda, Uzbekistan, 24 novembre - 5 dicembre 2025)

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
alla 20^a riunione della conferenza delle parti della convenzione
sul commercio internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP 20 della CITES)
(Samarcanda, Uzbekistan, 24 novembre - 5 dicembre 2025)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2015/451 del Consiglio¹, l'Unione ha concluso la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)², che è entrata in vigore il 1° luglio 1975.
- (2) A norma dell'articolo XI, paragrafo 3, della CITES, la conferenza delle parti può, tra l'altro, adottare decisioni intese a emendare le appendici della CITES.
- (3) Nella 20^a riunione che si terrà dal 24 novembre al 5 dicembre 2025 (CoP 20 della CITES), la conferenza delle parti è chiamata ad adottare le decisioni su 51 proposte di emendamento delle appendici della CITES e su numerose altre questioni riguardanti l'attuazione e l'interpretazione della CITES.

¹ Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2015/451/oj>).

² Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (GU L 75, del 19.3.2015, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/convention/2015/451/oj>).

- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede della CoP 20 della CITES, poiché gli emendamenti delle appendici della CITES vincoleranno l'Unione e diverse altre decisioni, come le modifiche di risoluzioni da incorporare nel diritto dell'Unione, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione³ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione⁴.
- (5) La proposta di posizione da adottare sulle diverse proposte prima della CoP 20 della CITES si basa sulle analisi del merito realizzate da esperti, tenuto conto delle disposizioni della CITES, alla luce dei migliori dati scientifici disponibili, e sulla loro coerenza con le norme e le politiche pertinenti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

³ Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/oj>).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj).

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 20ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CoP 20 della CITES) è definita negli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l'adozione della presente decisione e prima o durante la CoP 20 della CITES possono avere ripercussioni sulla posizione di cui all'articolo 1, oppure se nel corso della riunione sono presentate proposte nuove o modificate su cui l'Unione non ha ancora preso posizione, la posizione dell'Unione è sviluppata mediante coordinamento in loco prima che la CoP 20 della CITES sia chiamata a deliberare su tali proposte. In questi casi la posizione dell'Unione è coerente con i principi stabiliti negli allegati della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
